




**COMUNE di TARSIA
(PROVINCIA di COSENZA)**



Prot. 9876

ORDINANZA SINDACALE N 48

OGGETTO: ORDINANZA PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

VISTI:

- 1) Il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)".
- 2) Il D.P.C.M. 04/06/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

CONSIDERATO il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo.

RITENUTA NECESSARIA l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi.

VISTO l'art. 50 del D.lgsn 267/2000 e s.m.i

ORDINA

Con decorrenza immediata e **fino al 30 settembre 2024**, nel territorio di questo Comune è fatto divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- 1) l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati.
- 2) il lavaggio di aree cortilizie e piazzali.
- 3) il lavaggio domestico di veicoli privati.
- 4) il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua.

5) tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario.

INVITA

Altresì la Cittadinanza a un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

DISPONE

che la presente venga:

- 1) Resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune, affissione all'Albo Pretorio, divulgazione social ed a mezzo di appositi manifesti murali.
- 2) Trasmessa, per quanto di competenza alla Prefettura di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, alla Regione Calabria, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Provincia di Cosenza, all'ANAS, all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri Organi della Forza Pubblica, è invitato ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze. Di dare atto che per motivi di urgenza non si dà rituale avvio al procedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 21/06/2024

IL SINDACO
F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune